

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1969

(24<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Discussione e approvazione:

« Modifica dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, recante provvedimenti per il Mezzogiorno » (441) (D'iniziativa dei deputati De Meo e Mazzarino) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 293, 295, 296  
BOSSO . . . . . 295  
CIFARELLI, relatore . . . . . 294, 295, 296  
SOLIANO . . . . . 295, 296

##### Discussione e approvazione con modificazione:

« Provvedimenti per la sistemazione a ruolo degli operai stagionali delle saline » (588) (D'iniziativa dei senatori Pirastu ed altri):

PRESIDENTE . . . . . 292, 293  
BERTOLI . . . . . 293  
BORGHI, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . . 293

#### Rinvio del seguito della discussione:

« Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 » (745):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 293  
DE LUCA, relatore . . . . . 293

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Albertini, Banfi, Belotti, Bertoli, Biaggi, Bosso, Buzio, Cerami, Cifarelli, De Luca, Formica, Fortunati, Li Vigni, Maccarrone Antonino, Martinelli, Parri, Pennacchio, Pirastu, Pozzar, Segnana, Soliano, Stefanelli e Zugno.

Intervengono il ministro del tesoro Colombo e i sottosegretari di Stato per le finanze Borghi e per il tesoro Picardi.

B U Z I O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione, con modificazione, del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pirastu ed altri: « Provvedimenti per la sistemazione a ruolo degli operai stagionali delle saline » (588)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Pirastu, Magno, Sotgiu, Antonini, Piva e Farneti Ariella: « Provvedimenti per la sistemazione a ruolo degli operai stagionali delle saline ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta del 13 novembre scorso completammo la discussione ed approvammo in sede referente il testo del provvedimento di cui richiedemmo l'assegnazione in sede deliberante. Con lettera in data di ieri, il Presidente del Senato mi ha informato che la richiesta era stata accolta.

Ritengo che la Commissione sia d'accordo di fare diferimento alla discussione che si è svolta in sede referente (1).

Dichiaro pertanto chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli dei quali do lettura.

**Art. 1.**

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operai stagionali delle saline dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che abbiano prestato — nelle due ultime campagne salifere delle saline stesse — un periodo di servizio superiore a 90 giornate lavorative, sono collocati, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo degli operai permanenti.

Gli aspiranti all'assunzione non devono aver superato il 45° anno di età alla data di

(1) Vedi resoconti sommari delle sedute 10 e 29 ottobre e 13 novembre 1969.

entrata in vigore della legge 28 marzo 1962, n. 143, fermo restando il possesso degli altri requisiti generali previsti dalla legge.

Non possono conseguire la nomina coloro che abbiano riportato condanna per delitto di contrabbando, ovvero per le contravvenzioni prevedute dalle disposizioni riguardanti i generi di monopolio o i generi a questi assimilati.

Nella seduta del 13 novembre, la Commissione ha concordato il seguente nuovo testo dell'articolo:

**Art. 1.**

Gli operai giornalieri assunti per lavori di carattere stagionale presso le saline dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che abbiano prestato servizio nelle due ultime campagne salifere delle saline stesse e che abbiano compiuto un periodo complessivo di servizio non inferiore a 90 giornate lavorative, sono inquadrati, fino al loro totale assorbimento, in un ruolo transitorio ad esaurimento nella branca sali, attraverso concorsi che saranno localmente indetti ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, gli interessati devono presentare, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla Direzione generale dei monopoli e non devono aver superato il 45° anno di età alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1962, n. 143.

Lo metto in votazione.

*(È approvato).*

**Art. 2.**

Alla spesa derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

*(È approvato).*

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

24ª SEDUTA (19 novembre 1969)

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dal relatore, senatore Pozzar, il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato,

mentre approva il disegno di legge n. 588, che comporta l'assunzione in ruolo della maggioranza degli operai stagionali addetti alle saline dello Stato,

impegna il Governo ad avvalersi, tramite la competente Amministrazione dei monopoli di Stato, della facoltà di assumere operai giornalieri, prevista dall'articolo 3 della legge del 26 febbraio 1952, n. 67, solo in via del tutto eccezionale e comunque nei limiti delle assunzioni fatte negli ultimi due anni di campagna salifera, detraendo dalle stesse il numero dei lavoratori stagionali inquadri con la presente legge nei ruoli del personale permanente ».

**B O R G H I**, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è d'accordo.

**B E R T O L I**. Dichiaro che il nostro Gruppo si asterrà dalla votazione.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

(La seduta, sospesa alle ore 9,55, è ripresa alle ore 11,40).

**Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: « Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 » (745)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno

di legge: « Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 ».

**D E L U C A**, relatore. Nella seduta precedente il Governo aveva chiesto un breve rinvio per rispondere alle perplessità da me sollevate, quale relatore, in merito alla copertura finanziaria del disegno di legge, ma non ha ancora comunicato le proprie conclusioni.

Prego pertanto la Commissione di voler rinviare ulteriormente la discussione del provvedimento.

**P R E S I D E N T E**. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così resta stabilito).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Meo e Mazzarino: « Modifica dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, recante provvedimenti per il Mezzogiorno » (441) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati De Meo e Mazzarino: « Modifica dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, recante provvedimenti per il Mezzogiorno », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Il primo e secondo comma dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata dall'articolo 6 della legge 29 settem-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

24ª SEDUTA (19 novembre 1969)

bre 1962, n. 1462, sono sostituiti dai seguenti:

« Il beneficio delle tasse fisse di registro e ipotecarie previsto nell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applica, oltre che agli atti di primo trasferimento di proprietà dei fabbricati e terreni occorrenti per i fini ivi indicati e alle ipoteche contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurtà di debiti contratti ai fini del pagamento, anche al primo trasferimento effettuato a favore dei consorzi di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni, nonchè ai trasferimenti dai consorzi stessi effettuati a qualsiasi titolo a favore delle imprese industriali.

Il beneficio di cui innanzi si applica, altresì, anche agli atti di retrocessione in favore dei proprietari espropriati dei terreni o di parte di essi che dai consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione non dovessero essere ritenuti utili ai propri fini o dei quali fosse disposta la revoca del decreto di espropriazione ».

C I F A R E L L I , *relatore*. La finalità del disegno di legge al nostro esame è quella di estendere alla retrocessione di terreni espropriati da parte di consorzi per l'industrializzazione nel Mezzogiorno il beneficio della tassa fissa di registro. Infatti l'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1562, prevede il beneficio della riduzione delle tasse di registro e ipotecarie nella fase di esproprio di terreni e fabbricati per fini industriali, ma non contempla i medesimi benefici nel caso che tutti o parte dei terreni espropriati dovessero essere restituiti ai proprietari o perchè non utili ai fini dei consorzi o per annullamento o revoca dei relativi decreti di esproprio.

Pertanto i proponenti del presente disegno di legge, deputati De Meo e Mazzarino — approvato dalla Camera dei deputati nel mese di gennaio di quest'anno — si sono

posti di fronte ad una realtà; cioè determinati terreni espropriati dai consorzi e che in sede di espropriazione sono stati soggetti alla tassa fissa, allorchè per mancata utilizzazione vengono retrocessi, sono soggetti al pagamento della tassa di registro, e siccome il proprietario ha diritto di ripeterla dal consorzio, è il consorzio stesso che deve sopportare un aggravio di spesa per ogni trasferimento.

Allo scopo di rendere più spedita l'azione dei consorzi per l'industrializzazione è stato predisposto questo disegno di legge, che estende il beneficio fiscale anche agli atti di retrocessione in favore dei proprietari espropriati, oltrechè agli atti di primo trasferimento dei fabbricati e dei terreni a favore dei consorzi e dei nuclei di industrializzazione.

Per chiarire ulteriormente il concetto, leggo il testo della relazione che accompagna il disegno di legge, il quale così si esprime: « Per effetto delle disposizioni di legge in materia di imposta sui trasferimenti di ricchezza, in tali casi, i consorzi non solo debbono pagare la normale imposta di registro sul primo trasferimento (in quanto nei loro confronti opererebbe la decadenza prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598), ma debbono, altresì, pagare le imposte di registro sugli atti di registrazione necessaria ai proprietari, il che comporterebbe un aggravio di parecchi milioni per ogni trasferimento, spesa questa che in ogni caso graverebbe sui consorzi, in quanto i proprietari espropriati che avessero ottenuto la revoca del decreto, dovrebbero sempre ripetere dai consorzi le somme pagate per tasse di registro sia pure a titolo di risarcimento del danno.

« Per evitare tutto ciò e per rendere più spedita l'azione dei consorzi per l'industrializzazione, si chiede alla cortesia dei colleghi di voler approvare la presente proposta di legge che sostituendo il primo e il secondo comma del citato articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, viene ad estendere il beneficio fiscale anche agli at-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)24<sup>a</sup> SEDUTA (19 novembre 1969)

ti di retrocessione in favore dei proprietari espropriati ». E del resto mi pare che così debba essere.

**B O S S O .** Io sono sostanzialmente favorevole al disegno di legge; soltanto chiederei alla cortesia del senatore Cifarelli qualche informazione sull'entità del fenomeno della retrocessione. Vale a dire: è accaduto, come è accaduto per la legge n. 167 del 1962, che si sono espropriati milioni e milioni di metri quadrati di terreno, e poi neppure il dieci per cento è stato utilizzato? Si tratta di un grosso fenomeno, o si tratta di casi eccezionali?

**C I F A R E L L I , relatore.** Io non sarei in grado di rispondere con i dati statistici, ma nelle ipotesi normali si tratta di limitate entità. C'è stato qualche caso che potrei definire « patologico »: è il caso del consorzio di Foggia, il quale espropriò determinate estensioni di terreno in prossimità di quella stessa città, e l'espropriazione non fu ritenuta valida — sia perchè il nucleo doveva essere ubicato diversamente, sia perchè la costituzione dell'organo rappresentativo del consorzio non era rispettosa delle leggi — dal Consiglio di Stato. Ma non mi pare si sia verificato quanto è accaduto per la citata legge n. 167, perchè le azioni espropriative che sono state impugnate sono in tutto quattro.

**S O L I A N O .** Niente da eccepire circa le agevolazioni fiscali concesse per la retrocessione di terreni che sono stati espropriati, quando il decreto di esproprio è stato revocato. Ma qui si tratta di restituire l'importo delle tasse di registro e ipotecarie anche nei casi di retrocessioni parziali, cioè di quelle aree che sono state svalorzate attraverso la realizzazione dei comprensori industriali; e questo mi lascia molto perplesso.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Soliano, se un terreno non fosse stato espropriato interamente, come è avvenuto in taluni casi, e la Cassa per il Mezzogiorno avesse operato

l'esproprio soltanto per una parte di esso, è evidente che l'altra parte, quella non espropriata, sarebbe stata esclusa dalla sfera di azione della legge. Ora la verità è, per quel che ho capito io, che la mano pubblica ha agito, negli espropri contemplati dal disegno di legge, con qualche larghezza e poi di taluni terreni, così pervenutile, non sa che farne e allora li restituisce. Comunque, si suppone che la mano pubblica agisca nello interesse pubblico.

Si tratta di zone industriali da valorizzare, si tratta di ipotesi di insediamenti industriali che poi non si realizzano.

Sono d'accordo invece con il senatore Bosso, il quale ha chiesto di conoscere qual è il volume di queste operazioni.

**C I F A R E L L I , relatore.** Due chiarimenti, che forse mi consentiranno di tranquillizzare i colleghi. Innanzi tutto vorrei dire che agli effetti delle entrate dello Stato, per quanto riguarda l'espropriazione, la tassa è di duecento lire, per quanto riguarda la retrocessione la tassa è ugualmente di duecento lire. Quindi non c'è un'incidenza finanziaria di questo provvedimento dal punto di vista economico.

Secondo punto: effettivamente, per quel che ne so, per un'esperienza pregressa, le espropriazioni sono molto limitate; nulla di simile a quanto avviene per la legge n. 167 che stabilisce un vincolo, salvo poi a realizzarlo.

Per quanto riguarda i consorzi del Mezzogiorno, man mano sono stati forniti i fondi ai consorzi, queste operazioni sono state volta per volta regolate con delle limitazioni; anzi una critica che è stata fatta è stata la scarsa tendenza ad acquisire un patrimonio di aree per impianto di imprese industriali. Il problema è sempre quello della retrocessione che può avvenire quando il terreno espropriato risulti inutile ai fini del consorzio e venga restituito al proprietario. Del resto, una volta che il terreno non venga utilizzato entro un certo periodo, la legge stessa autorizza i proprietari a richiederne la restituzione, che però non avviene al valore

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

24ª SEDUTA (19 novembre 1969)

di mercato, ma rispetto a quella che è stata l'indennità di espropriazione. Quindi, una volta restituita l'indennità di espropiazione, sarebbe ben strano che il consorzio dovesse pagare la tassa di registro.

S O L I A N O . Non è il consorzio che la paga, è il privato.

C I F A R E L L I , *relatore*. Praticamente il consorzio deve pagare questa tassa perchè il privato ha diritto di ripeterla.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 12,40.*

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il Direttore delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. ENRICO ALFONSI